Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 11 novembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	Nel Regno e Colonie	All'Estero	ALLA PARTE SECONDA	Nel Regno e Colonie	All'Estero
Abb. annuo	L. 100	L. 200	Abb. annuo	L. 60	L. 120
» semestrale	» 50	» 100	» semestrale	» 30	» 60
» trimestrale	» 25	» 50	» trimestrale	» 15	» 30
Un fascicolo	» 2	» 4	Un fascicolo	» 2	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della **Libreria dello Stato** in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 267 DELL'11 NOVEMBRE 1942-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania » - Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

(4209)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1271.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1942-XX, n. 535, concernente modalità circa la requisizione degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930-VIII e delle parti di ricambio degli stessi veicoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 aprile 1942-XX, n. 535, concernente modalità circa la requisizione degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930-VIII e delle parti di ricambio degli stessi veicoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1272.

Incorporazione dei Monti di credito su pegno di Treviso, di Udine e di Prato (Firenze) rispettivamente da parte della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, della Cassa di risparmio di Udine e della Cassa di risparmi e depositi di Prato (Firenze).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Vedute le deliberazioni degli organi amministrativi della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, della Cassa di risparmio di Udine e della Cassa di risparmi e depositi di Prato, rispettivamente in data 17 luglio 1941-XIX, 3 aprile 1942-XX e 18 luglio 1942-XX, e dei Monti di credito su pegno di Treviso, Udine e Prato, rispettivamente in data 17 luglio 1941-XIX, 24 marzo 1942-XX e 2 luglio 1942-XX;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1) Il Monte di credito su pegno di Treviso, con sede in Treviso, è incorporato nella Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso;

2) Il Monte di credito su pegno di Udine, con sede in Udine, è incorporato nella Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine;

3) il Monte di credito su pegno di Prato, con sede in Prato (Firenze), è incorporato nella Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze).

Le modalità della incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dagli Istituti incorporanti saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 47, comma 1° del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 451, foglio 12. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1273.

Modificazione al R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1480, concernente la estensione al tempo di pace della concessione della croce al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, relativo alla concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1480, concernente la estensione al tempo di pace della concessione della croce al valor militare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per

l'aeronautica, d'intesa col Ministro per l'Africa Italiana e per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'insegna della croce al valor militare porterà sul verso la dicitura « al valor militare ».

Art. 2.

È abrogato l'art. 3 del R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1480.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 14. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1274.

Viaggi isolati per via di mare dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e dei sottufficiali dei gradi corrispondenti della M.V.S.N.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che approva il regolamento per le indennità eventuali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925-III, emanato in virtù dell'art. 189 del predetto R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei viaggi isolati per via di mare, ai sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito ed ai sottufficiali dei gradi corrispondenti della M.V.S.N. è consentito l'uso della seconda classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 15. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX, n. 1275.

Aumento di quattro posti di prefetto di 2ª classe nella tabella A dell'allegato 1° alla legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, modificata col R. decreto 14 novembre 1941-XX, n. 1355;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella tabella *A* dell'allegato 1° alla legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, modificata dal R. decreto 14 novembre 1941, n. 1355, sono aumentati quattro posti di prefetto, di 2ª classe (grado 4°, gruppo *A*) con effetto dal giorno 20 agosto 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 18. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;
Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;
Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;
Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio

1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motonave da pesca *Ezio,* di stazza lorda tonn. 30,85, iscritta al n. 130 delle matricole del Compartimento marittimo di Civitavecchia: dalle ore 12 del 22 maggio 1942;

Motoveliero da pesca *S. Caterina,* di stazza lorda tonn. 28,97, iscritto al n. 1208 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 12 del 10 agosto 1942;

Motoveliero *Equità,* di stazza lorda tonn. 408,91, iscritto al n. 673 delle matricole del Compartimento marittimo di Viareggio: dalle ore 12 del 16 luglio 1942.

Motoveliero *Maria Benedetta,* di stazza lorda tonnellate 26,21, iscritto al n. 422 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani: dalle ore 11 del 23 luglio 1942;

Motopesca *Maria della Vittoria,* di stazza lorda tonn. 19,45, iscritta al n. 151 del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Palermo: dalle ore 17 del 21 luglio 1942;

Motopesca *S. Antonio,* di stazza lorda tonn. 22,14, iscritta al n. 26 del registro motobarche del Compartimento marittimo di Porto Empedocle: dalle ore 12 del 4 luglio 1942;

Motopesca *Michelino,* di stazza lorda tonn. 37,02, iscritta al n. 931 delle matricole del Compartimento marittimo di Molfetta: dalle ore 8 del 1° agosto 1942.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1942-XX
Registro n. 12 Marina, foglio n. 405.

(4171)

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi da crociera, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Rimorchiatore *Libeccio,* di stazza lorda tonn. 80,75, iscritto al n. 391 del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Tripoli: dalle ore 18 dell'8 agosto 1942;

Rimorchiatore *Avvenire,* di stazza lorda tonn. 35,19, iscritto al n. 1 del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Tripoli: dalle ore 10 del 5 agosto 1942;

Rimorchiatore *Maria Gabriella,* di stazza lorda tonn. 40,50, iscritto al n. 647 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona fino al 14 luglio 1942 e da detta data iscritto al n. 101 delle matricole del Compartimento di Fiume: dalle ore 12 dell'11 luglio 1942;

Rimorchiatore *Pordenone,* di stazza lorda tonnellate 27,93, iscritto al n. 389 del registro galleggiati del Compartimento marittimo di Fiume: dalle ore 10 del 10 agosto 1942;

Motobarca-pompa *Santa Barbara,* di stazza lorda tonn. 71,64, iscritta al n. 302 del registro galleggianti del Consorzio autonomo marittimo di Genova: dalle ore 8 dell'11 agosto 1942;

Motogoletta con m. a. *Maria Angeletta,* di stazza lorda tonn. 214,43, iscritta al n. 1242 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 12 del 13 agosto 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1942-XX
Registro n. 12 Marina, foglio n. 404.

(4172)

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Piropesca *Cefalo*, di stazza lorda tonn. 302,45, iscritta al Compartimento marittimo di Napoli al n. 406 di matricola: dalle ore 10 del 10 luglio 1942;

Motonave *Tabarca*, di stazza lorda tonn. 616,17, iscritta al Compartimento marittimo di Genova al n. 1558 di matricola: dalle ore zero del 3 agosto 1942;

Trabaccolo con m. a. *Nino Bonnet*, di stazza lorda tonn. 40,80, iscritto al Compartimento marittimo di Chioggia al n. 231 di matricola: dalle ore 8 del 12 agosto 1942;

Trabaccolo con m. a. *Giancarlo*, di stazza lorda tonn. 37,51, iscritto al Compartimento marittimo di Chioggia al n. 87 di matricola: dalle ore 11 del 21 agosto 1942;

Trabaccolo con m. a. *Redentore*, di stazza lorda tonn. 46,44, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste al n. 26 di matricola: dalle ore 12 del 16 agosto 1942;

Motoveliero *Maria E.*, di stazza lorda tonn. 44,03, iscritto al Compartimento marittimo di Rimini al n. 592 di matricola: dalle ore 8 del 13 agosto 1942;

Motoveliero *Pellegrino B.*, di stazza lorda tonnellate 44,33, iscritto al Compartimento marittimo di Ravenna al n. 11 di matricola: dalle ore 8 dell'8 agosto 1942;

Motoveliero *Giovannina L.*, di stazza lorda tonnellate 258,41, iscritto al Compartimento marittimo di Genova al n. 1213 di matricola: dalle ore 12 del 2 agosto 1942;

Motoveliero *Guidonia*, di stazza lorda tonn. 33,49, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste al n. 118 di matricola: dalle ore 8 del 13 agosto 1942;

Motoveliero *Emilia*, di stazza lorda tonn. 42,40, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste al n. 25 di matricola: dalle ore 10 del 13 agosto 1942;

Piroscafo *Raffio*, di stazza lorda tonn. 315,61, iscritto al Compartimento marittimo di Genova al n. 2062 di matricola: dalle ore 8 del 9 agosto 1942;

Pirocisterna semovente *N. 84*, di stazza lorda tonnellate 104, iscritta al Compartimento marittimo di Trieste al n. 2528 del registro galleggianti: dalle ore 10 del 18 luglio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1942-XX
Registro n. 12 Marina, foglio n. 406.

(4173)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1942-XX.

Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visti i decreti Reali 5 marzo 1911, 15 maggio 1914, 23 febbraio 1919, 14 ottobre 1920, 17 marzo 1921, 14 marzo 1926-IV, 26 aprile 1928-VI, 13 maggio 1929-VII e 29 dicembre 1934-XIII, con i quali furono approvati il piano regolatore della città di Reggio Calabria e successive varianti, assegnandosi per il compimento delle espropriazioni e dei lavori il termine di anni 25, decorrenti dalla data del primo citato decreto;

Vista la legge 4 aprile 1935-XIII, n. 454, con la quale tra l'altro a sensi dell'art. 11 della legge stessa, si autorizzava il Ministero dei lavori pubblici ad avocare a sè l'attuazione del piano regolatore di detta città, stabilendosi di prorogare il termine di cui sopra di cinque anni;

Vista la legge 24 novembre 1941-XX, n. 1363, concernente la facoltà concessa al Ministro per i lavori pubblici di prorogare i termini fissati per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915;

Ritenuto che il piano regolatore anzidetto, iniziato dal Comune e poi proseguito, in virtù della citata legge 4 aprile 1935-XIII, n. 454, a cura dello Stato, ha avuto parziale attuazione;

Che circostanze eccezionali ed eventi di vasta portata, quali il conflitto 1915-1918 e la conseguente ripercussione economica, nonchè le guerre di Africa e di Spagna

non hanno consentito il normale sviluppo del piano stesso e la sua ultimazione entro i limiti di tempo all'uopo stabiliti;

Che pertanto, avuto anche riguardo allo stato di emergenza in dipendenza dell'attuale guerra, è necessaria, per il compimento di tutti i lavori ed espropriazioni ancora occorrenti per l'attuazione del piano regolatore suddetto, una ulteriore congrua proroga del termine già fissato, e che questa può essere accordata a sensi della cennata legge 24 novembre 1941-XX, n. 1363;

Decreta:

È prorogato, a tutti gli effetti di legge, sino ad un quinquennio decorrente dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, il termine stabilito, in virtù dei precitati decreti Reali e della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 454, per l'attuazione del piano regolatore della città di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1942-XX

(4177) *Il Ministro*: GORLA

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 9 corrente, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1942-XX, n. 1221, che ripristina l'ora solare dalle ore tre del giorno 2 novembre 1942-XXI fino alle ore due del giorno 29 marzo 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1942-XXI, n. 258.

(4205)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del Prestito Red. 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 10

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Prestito redimibile 3,50 % (1934), n. 268.114, del capitale nominale di L. 400, intestato a Cassina Severina di Eligio, minore.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio sul quale è riportata la distinta dei titoli compresi nel certificato, si diffida chiunque possa avervi interesse che, tra scorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 3 settembre 1942-XX

(3515) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 9 novembre 1942-XXI - N. 202

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,795
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7955
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,90
Id. 3,50 % (1902)	85,95
Id. 3 % lordo	71,275
Id. 5 % (1935)	94,775
Redimib. 3,50 % (1934)	82,95
Id. 5 % (1936)	96,775
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,70
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,40
Id. 4 % (15-12-43)	99,45
Id. 5 % (1944)	99,40
Id. 5 % (1949)	98,10
Id. 5 % (15-2-50)	97,825
Id. 5 % (15-9-50)	97,75
Id. 5 % (15-4-51)	97,85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 12.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali serie 7ª, n. 735710 di L. 12.000 (dodicimila) e n. 735714 di L. 6000 (seimila), rilasciate rispettivamente il 3 maggio ed il 24 giugno 1941 dall'Esattoria di Predappio (Forlì), per versamento della I, II e III rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta S. A. Aeronautica Caproni, Predappio, per l'art 27 fabbricati del comune di Predappio, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla S. A. Aeronautica Caproni, Predappio.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Forlì, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito

Roma, addì 3 settembre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 13.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza di serie 8ª, n. 616520, di lire 66, rilasciata il 18 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Varese, pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bianchi Giuseppe fu Erminio, secondo l'art. 79 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Bianchi Giuseppe fu Erminio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Varese, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 settembre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 14.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 4ª, n. 801326, di lire 400, rilasciata il 29 maggio 1941 dall'Esattoria comunale di Bari, per il pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mola Genchi Maria fu Emanuele in Rinaldi, secondo l'art. 38 del ruolo fabbricati di detto Comune (frazione Polese), con delega alla stessa Mola Genchi Maria fu Emanuele in Rinaldi, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 settembre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 15.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 744461, serie 8ª, di L. 1000, rilasciata il 16 febbraio 1938 dall'Esattoria di Biella (Vercelli), per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Avandero Angiolina di Grato in Buratto, secondo l'art. 9 del ruolo fabbricati del comune di Biella, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, succursale di Biella.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Vercelli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 settembre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 16.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 81602, serie 7ª, di L. 233,40, rilasciata il 2 luglio 1941 dall'Esattoria di Cagliari, per versamento 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fadda Boi Flavio metà e Zoccolo Zudas Antonio per l'altra metà, secondo l'art. 1 terreni del comune di Cagliari, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito, a Fadda Boi Flavio e Zoccolo Zudas Antonio.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cagliari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 3 settembre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 20846, serie 2ª, di L. 150 (cento cinquanta), rilasciata in data 31 maggio 1937 dall'Esattoria di Torre Annunziata, per smarrimento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Izzo Carmela e Pasqualina fu Pasquale, secondo l'art. 906 fabbricati del comune di Torre Annunziata, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Palumbo Maria di Francesco.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Napoli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito a chi di diritto.

Roma, addì 3 settembre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3516)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 522 del 16 ottobre 1942-XX riguardante i prezzi e i tipi di carta da lettere

Il Ministero delle corporazioni con circolare P. 522 del 16 ottobre 1942-XX ha disposto quanto segue:

1) A partire dal 5° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sono vietati la fabbricazione e l'allestimento di fogli e buste per lettere che non siano del tipo qui appresso indicato:

foglio formato grande (quartina - UNI A.5.) mm. 148×210;
foglio formato medio mm 148×190;
foglio formato piccolo mm. 138×173;
busta formato grande (quartina - UNI C.6.) mm. 162×114;
busta formato medio mm. 158×103;
busta formato piccolo mm. 145×95.

La qualità della *carta* dovrà essere di tipo corrispondente a carta con impasto del 50 % di cellulosa bianchita e 50 % di pasta meccanica di legno. Potranno essere impiegate per la fabbricazione di tale carta anche altre materie prime, purchè il prodotto risultante corrisponda nelle sue caratteristiche fondamentali al tipo base sopra indicato, ed abbia caratteri esteriori, per grado di bianco, pulizia, spera, incarto, opacità, fibrosità alla lacerazione, corrispondenti nel loro complesso al tipo predetto.

In particolare, la carta — che potrà essere bianca o leggermente colorata — dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

peso: grammi 60 per mq.;
resistenza: lunghezza media di rottura di almeno 2800 metri; numero di doppie pieghe non inferiori ad 8;

collatura: sufficiente alla prova con inchiostro da scrivere al tanno-gallato di ferro;

levigatura: lisciato in macchina.

Le *buste* dovranno essere internografate. I *fogli* potranno essere rigati, come pure le *taschette* contenenti i fogli e le buste.

Sono vietati, dalla stessa data di cui sopra, la fabbricazione e l'allestimento di carta da lettere in cartoncino di qualsiasi peso e formato.

2) La suddetta disciplina non si estende alla carta per posta aerea e per la corrispondenza d'ufficio di cui all'art. 2 lettera *l*) del decreto Ministeriale 9 febbraio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 16 successivo.

3) Il prezzo massimo per la vendita da parte del *produttore o allestitore* è fissato come segue:

taschetta contenente 10 fogli e 10 buste di formato grande, oppure taschetta contenente 12 fogli e 10 buste di formato medio, oppure taschetta contenente 16 fogli e 10 buste di formato piccolo, *L. 1,10*.

Detto prezzo si riferisce a merce franco destino, imballo compreso, esclusi contributo E.N.C.C. e imposta sulla entrata, e riguarda vendite di almeno una cassa contenente 1300 taschette.

Qualora l'*allestitore, non produttore della carta*, venda quantitativi inferiori ad una cassa di 1300 taschette, il prezzo di cui sopra potrà essere portato, nella vendita al dettagliante, a non oltre L. 1,25 per taschetta.

Per le vendite effettuate dal *grossista* al dettagliante il prezzo è fissato in L. 1,30 per taschetta, alle stesse condizioni di cui sopra, ma per qualsiasi quantitativo.

All'infuori delle maggiorazioni per contributo E.N.C.C. e imposta sull'entrata, non è ammessa alcun'altra maggiorazione, come per colorazione della carta, rigatura dei fogli, ecc.

4) Il prezzo massimo per la vendita al *consumatore* (compresi il contributo E.N.C.C. e l'imposta sull'entrata) è fissato in *L. 1,85* per ogni taschetta contenente il numero di fogli e di buste previsto, secondo l'uno o l'altro dei tre formati sopra descritti.

Detto prezzo deve essere indicato nella parte esterna della taschetta, in modo chiaro ed indelebile, a cura del produttore o allestitore, insieme all'indicazione « prodotto tipo », con l'aggiunta del nome della ditta produttrice e del formato (grande, medio o piccolo).

Tale prezzo non potrà essere in alcun modo e per qualsiasi ragione aumentato.

5) I fogli e le buste per lettere fabbricati anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento e che si trovino ancora presso i produttori o allestitori, potranno essere venduti fino al 31 dicembre p. v., a condizione che sia praticato — per i prodotti di qualità identiche o simili a quelle previste per i prodotti tipo e per quantità corrispondenti di fogli e buste — un prezzo non superiore a quello di cui al precedente punto 3).

Per i prodotti di qualità meno o più pregiata e non assimilabile ai tipi prescritti, i prezzi di vendita non potranno comunque superare quelli legalmente ammessi all'epoca dell'applicazione del vigente blocco dei prezzi (30 luglio 1940-XVIII).

6) I commercianti potranno vendere la carta da lettere non tipo fino al 28 febbraio 1943-XXI, a condizione che pratichino, se si tratta di grossisti, prezzi non superiori a quelli risultanti dalla fattura del produttore aumentati del 20 % (oltre il contributo E.N.C.C. e l'imposta sull'entrata) e, se si tratta di dettaglianti, prezzi non superiori a quelli risultanti dalla fattura del grossista aumentati del 40 % (contributo E.N.C.C. e imposta sull'entrata compresi), ferme restando le altre condizioni di vendita finora applicate.

Il Ministro: RICCI

(4207)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO

16) *Diena C. E.* - Torino, via Baretti num. 34. Fabbrica marsala all'uovo, aperitivi e rappresentanze. — In data 30 giugno 1942-XX, la ditta ha denunciato di aver cessata la fabbricazione del marsala all'uovo e continuare semplicemente l'attività di rappresentanze. La sede è ora in Torino, corso Marconi n. 27.

45) *Sacerdote A.* (Ditta). - Chivasso, via Torino. Commercio tessuti. — La ditta ha notificato di aver cessato la sua attività al 28 settembre 1942-XX.

115) *Garda & Deangeli* - Torino, via Pietro Micca n. 5. Industria abbigliamento e arredamento. — La ditta ha notificato di aver cessato la sua attività al 6 giugno 1942-XX.

209) (Nuova iscrizione) « *Immobiliare Dora Riparia Torino di Rossati Rosetta & C.* » già Società anonima, trasformatasi in Società in nome collettivo con atto 26 maggio 1942. Torino, via Priocca 19. — Gestione, acquisto, vendita, permuta, locazione di beni immobili in genere. Soci di razza ebraica: Treves dott. Emanuele fu Vittorio Emanuele e Treves Emilio fu Vittorio Emanuele.

210) (Nuova iscrizione) « *Immobiliare Lingotto Torino di Ferrarotti Maria & C.* » già Società anonima trasformatasi in Società in nome collettivo con atto 20 maggio 1942-XX. Torino, via Nizza 391. — Gestione, acquisto, vendita, permuta, locazione di beni immobili in genere. Soci di razza ebraica: Treves dott. Emanuele fu Vittorio Emanuele e Treves Emilio fu Vittorio Emanuele.

211) (Nuova iscrizione) « *Società Piemontese Articoli Decorazioni Affini - S.P.A.D.A. - di Valabrega & C.* » già Società anonima per azioni trasformatasi in Società in nome collettivo con atto 6 giugno 1942-XX, Torino, via Bardonecchia 220. — Fabbricazione e smercio di colori, vernici, prodotti chimici e articoli per decorazioni in genere. Soci Valabrega Giacobbe Enrico fu Moise, Lahmi Gisella in Valabrega fu Augusto, Valabrega dott. Franco di Giacobbe. Tutti di razza ebraica.

N. B. — I numeri in parentesi si riferiscono all'elenco *C*) delle aziende ebraiche di questa Provincia, elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 20 dicembre 1939-XVIII.

(4194)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 5 novembre 1942-XXI il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Cosenza è stato sciolto ed il dott. Aldo Ludovichetti è stato nominato commissario dell'Ente.

Il Ministro: PARESCHI

(4196)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.